

Prot. n° 188/2022 TRIBUNALE del 14/1/2022
Prot. n° 45.I PROCURA del 19/1/2022



TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORRE ANNUNZIATA

Oggetto: Verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4-*quinqies* del DL 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dall'art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, e all'art. 9-*bis* del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, relative all'accesso agli uffici giudiziari dei soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale, del pubblico e dell'utenza.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

Visto il provvedimento a firma congiunta emesso in data 14.10.2021, come modificato in data 25.10.2021 e 15.11.2021 e, da ultimo, prorogato in data 30.12.2021 sino al 31.3.2022, relativo all'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati professionali ed onorari, del personale dell'amministrazione giudiziaria, dei soggetti che ivi prestano la propria attività lavorativa, degli Avvocati, del personale di polizia giudiziaria e di altri soggetti;

Visto il successivo provvedimento a firma congiunta emesso in data 10.1.2022, relativo all'accesso agli uffici giudiziari dei difensori (avvocati e praticanti avvocati), consulenti tecnici, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, ai sensi dell'art. 9-*sexies* del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, che ha esteso, con efficacia dall'8.1.2022, anche ai soggetti su indicati il divieto di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non posseggono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19;

Visto l'art. 4 *quater*, del DL 1.4.2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28.5.2021, n. 76, inserito dall'art. 1 del DL 7.1.2022, n.1, il quale ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per il Covid-19, immediatamente operativo e in vigore sino al 15.6.2022, per i soggetti che entro tale data abbiano compiuto i 50 anni di età, fatta eccezione per i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore;

Visto l'art. 4 *quinqies* del DL 1.4.2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28.5.2021, n. 76, inserito dall'art. 1 del DL 7.1.2022, n.1, il quale ha previsto che, a decorrere dal 15.2.2022, il personale delle amministrazioni pubbliche, i magistrati ordinari ed onorari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, ai quali si applica l'obbligo vaccinale, per accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione dal Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) del decreto legge n. 52 del 2021, facendo loro divieto di accedere ai luoghi di lavoro in violazione di tale obbligo e ponendo a carico dei responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la verifica del rispetto di tale obbligo;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, il quale ha previsto che, a far data dal 1° febbraio 2022, o, se diversa, dalla data di efficacia del DPCM previsto dal medesimo art. 9, comma 1-*bis*, lettera b), e fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai pubblici uffici è

consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, dello stesso DL;

Ritenuto che tale ultima disposizione si applichi anche al pubblico, ai visitatori e agli utenti del servizio giustizia che accedano agli uffici giudiziari, fatta eccezione per i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento), espressamente esclusi dall'art. 9 sexies, comma 8, del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, dall'obbligo del possesso del *green pass*;

Visto il decreto n. 1/22 datato 8.1.2022 del Procuratore Generale e dell'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con il quale è stato disposto che:

- *Dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, qualsivoglia soggetto, anche diverso da quelli sopra indicati, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, può accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso del cd. green pass di base (salve le eccezioni di cui al D.L. n. 172/2021).*

- *Dal 15 febbraio 2022 sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 – ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo – possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di green pass rafforzato o cd. super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021;*

vista la nota DOG n. 0006977.U datata 13.1.2022 del Capo del DOG Ministero della giustizia, con la quale si formulano indicazioni applicative della normativa su indicata e, in particolare, si prevede che *“a partire dal 1° febbraio 2022, saranno applicabili anche agli uffici giudiziari le regole di accesso a tutti gli uffici pubblici per i soggetti, diversi da quelli appartenenti alle categorie cui è dedicata una disciplina peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti, parti e testimoni ecc)”,* e che *“sono esentati dalla potestà di verifica e controllo relativa al possesso del green pass le parti e i testimoni del processo”,* nonché si autorizza *la possibilità di controllo a campione anche all'accesso per difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia;*

tanto premesso;

dispongono quanto segue

A) a far data dall'1.2.2022 e fino al 31.3.2022, l'accesso al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata da parte di chiunque, e, quindi magistrati professionali ed onorari, tirocinanti, personale dell'amministrazione giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri soggetti che ivi prestano la propria attività lavorativa, personale di polizia giudiziaria, difensori (avvocati e praticanti avvocati), consulenti tecnici, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, pubblico, visitatori, soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per usufruire di un servizio erogato dall'ufficio giudiziario al quale accedono - fatta eccezione per i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento) - è subordinato al possesso e all'esibizione, su richiesta, della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto DL 22.4.2021 n. 52 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo avente validità di 6 mesi; avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Covid-2 avente validità di 6 mesi; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Covid-2 avente validità di 48 ore dal test antigenico

rapido e di 72 ore dal test molecolare; avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), fatti salvi i casi di esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

B) a far data dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in atto i soggetti sub A) che abbiano compiuto i 50 anni di età o li compiano entro il termine del 15.6.2022, al quale si applica l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, per poter accedere al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata devono possedere ed esibire, a richiesta, una delle certificazioni verdi Covid 19 di vaccinazione o guarigione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b) e *c-bis*) del DL n. 52/2021 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo avente validità di 6 mesi; avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Covid-2 avente validità di 6 mesi; avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);

C) ai soggetti su indicati sub A) e B) si applicano le disposizioni relative alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 contenute nel provvedimento a firma congiunta datato 14.10.2021 (controllo a campione con le modalità ivi indicate), allegato al presente decreto, da intendersi in questa sede richiamate;

D) sono esenti dall'obbligo sub A) e B) e dalla verifica sub C) ed autorizzati senz'altro ad accedere agli uffici giudiziari su indicati i seguenti soggetti:

- i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento), previa esibizione di documentazione dalla quale risulti la loro convocazione, citazione o la necessità della loro presenza presso l'ufficio giudiziario nella data dell'accesso, e di valido e idoneo documento di identità;

D) al fine di evitare e comunque di ridurre al minimo ritardi, code e disagi ai varchi di accesso al Tribunale, ove sono presenti due varchi di accesso, atteso il notevole flusso di persone che quotidianamente vi accedono:

dal lunedì al venerdì:

1) i magistrati, professionali ed onorari, i tirocinanti e la polizia giudiziaria in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica accederanno al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore, agli stessi riservato, dalle ore 7.00 alle ore 13.00; prima e dopo tale orario accederanno dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;

2) il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria, gli LSU e i tecnici informatici/sistemisti potranno accedere al Tribunale indifferentemente sia dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto che dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore;

3) gli avvocati e i praticanti avvocati accederanno al Tribunale:

a) dalle ore 7.00 alle ore 10.30, esclusivamente dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore, agli stessi riservato;

b) dalle ore 10.30 in poi indifferentemente sia dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto che dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore.

4) il pubblico, i visitatori, la polizia giudiziaria esterna, gli ufficiali giudiziari e tutti gli altri soggetti diversi da quelli su indicati potranno accedere al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;

5) l'unità della Polizia Metropolitana addetta al varco di accesso al Tribunale di corso Umberto:

a) dalle ore 7.00 alle ore 10.30, presterà servizio al varco di accesso al Tribunale di viale Pastore in ausilio all'altra unità della Polizia Metropolitana ivi addetta;

b) dalle ore 10.30 in poi presterà servizio al varco di accesso di corso Umberto in ausilio al personale della Guardia di Finanza ivi addetto;

il sabato, la domenica ed i festivi si accederà al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto.

Si comunichi:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;
- al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti di Torre Annunziata;
- a tutti magistrati professionali e onorari del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata;
- ai Dirigenti amministrativi del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo dei suddetti uffici;
- al Dirigente dell'UNEP in sede.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata:

- al Comandante della Guardia di Finanza Gruppo di Torre Annunziata;
- al Comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata;
- al Comandante della Polizia della Città Metropolitana di Napoli.

Si comunichi, altresì, per opportuna conoscenza:

- al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si pubblichi sul sito web istituzionale del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, 19.1.2022

Il Presidente del Tribunale

Ernesto Aghina


Il Procuratore della Repubblica

Nunzio Fragliasso
